



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MASERADA SUL PIAVE (TV)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

MASERADA SUL PIAVE (TV)

Oggetto: trasmissione delibera n. 151/2020/PRSE del 14 ottobre 2020

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 151/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 14 ottobre 2020.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

LETIZIA ROSSINI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.11.2020 15:38:47 UTC



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente Relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, il Presidente Salvatore Pilato;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Maserada sul Piave (9374 abitanti), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	542.121,05	427.342,92
Equilibrio di parte capitale	-141.156,50	42.105,62
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	400.964,55	469.448,54

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio, anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si precisa che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	875.140,97	1.327.570,05
Residui attivi	1.603.811,90	1.047.607,56
Residui passivi	1.180.641,37	1.078.564,08
FPV	282.921,41	202.718,39
Risultato di amministrazione	1.015.390,09	1.093.895,14
Totale accantonamenti	101.530,15	151.644,75
Di cui: FCDE	81.530,15	139.761,15
Totale parte vincolata	25.716,08	30.296,12
Totale parte destinata agli investimenti	89.848,24	64.958,24
Totale parte libera	798.295,62	846.996,03

Il risultato di amministrazione risulta positivo in entrambi gli esercizi e capiente per le quote da accantonare, vincolare e destinare, dando luogo ad un avanzo libero positivo.

Con riferimento alle quote accantonate e vincolate, si rileva in particolare quanto segue:

- non risultano accantonate somme a copertura di perdite di società partecipate in quanto, secondo le dichiarazioni dell'Organo di revisione, non ricorre la fattispecie;
- l'Organo di revisione nei suoi pareri sul rendiconto 2017 (pagine 16-17) e sul rendiconto 2018 (pagina 16), dichiara che sono state accantonate somme per indennità di fine mandato, per la corresponsione degli arretrati del CCNL (solo a fine 2017) e per contenzioso (solo a fine 2018). Tuttavia, stando agli importi dichiarati, gli importi relativi al fondo indennità di fine mandato sembrerebbero mancare nel prospetto della composizione del risultato di amministrazione di

entrambi gli esercizi, riportato nei pareri stessi e in BDAP.

Per quanto riguarda la parte vincolata, essa risulta quantificata con riferimento ai vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, da trasferimenti (per il 2017) e da contrazioni di mutui (per il 2018), oltre che ad altri vincoli.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	790.826,61	766.435,61	97%	1.101.643,02	1.037.574,02	94%
Tit.1 competenza	2.927.692,01	1.984.000,88	68%	3.032.764,89	2.318.348,19	76%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	159.152,73	115.471,17	73%	199.664,31	152.971,73	77%
Tit.3 competenza	1.159.400,37	1.002.667,94	86%	988.641,58	841.923,38	85%

I valori del tasso di riscossione delle entrate proprie di parte corrente si collocano in area non critica.

I residui attivi mantenuti al 31 dicembre risultano tutti di recente formazione, non presentando posizioni antecedenti il 2015.

Nelle note in calce al questionario sul rendiconto 2018, l'Organo di revisione precisa tuttavia che l'Ente è stato invitato *“a seguire attentamente l'andamento delle Entrate, in particolare quelle riferite all'Imu e Tasi, per le quali è necessario monitorare costantemente i risultati relativi alla gestione ed al recupero degli importi evasi scaturenti dagli accertamenti, curando, in particolare, la tempestiva riscossione delle somme tramite l'iscrizione a ruolo per i riflessi connessi alla gestione finanziaria dell'Ente”* e *“a migliorare la qualità delle procedure e delle informazioni relative alla gestione dei tributi sia in termini di previsioni di entrata sia riguardo le tempistiche di emissione degli accertamenti e del recupero coattivo delle somme non versate.”*

Si evidenzia inoltre la permanenza al 31/12/2018 di un residuo di euro 88.640,76 relativo a fitti attivi e canoni patrimoniali per il quale non è stato effettuato un accantonamento a FCDE, come dichiarato nella tabella 2.2 *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio* del questionario sul rendiconto 2018.

SITUAZIONE DI CASSA

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	875.140,97	1.327.570,05
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	81.340,46	41.370,68
Tempestività dei pagamenti	SI	SI

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Il valore della cassa finale risulta aumentato tra il 2017 e il 2018. L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

L'Ente afferma di aver provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun esercizio.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti fa registrare un valore di -10,63 giorni per il 2017 e un valore di -1,71 giorni per il 2018, evidenziando la capacità dell'Ente di far fronte alle scadenze nei termini definiti.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	3.944.994,26	3.544.152,65

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

L'Organo di revisione, con nota in calce al questionario sul rendiconto 2017, segnala che l'Ente *“ha in essere dei contratti di leasing riguardanti degli impianti fotovoltaici. Il dato non è indicato nel questionario nella parte delle domande preliminari in quanto si fa riferimento a leasing immobiliari. Gli importi dei contratti di leasing sono riportati a pag. 24 della Relazione del Revisore Unico.”* Il parere dell'Organo di revisione riporta infatti l'elencazione di n. 4 contratti relativi ad impianti fotovoltaici, stipulati tra il 2008 il 2009, per durate tra i 15 e i 20 anni, sulla scorta dei quali il Comune corrisponde canoni annui (iva esclusa) per complessivi euro 58.645,56. L'importo in parola non produce un impatto sull'indebitamento comunale tale da pregiudicare il rispetto dei limiti posti dalla norma all'indebitamento stesso.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato nei termini: 27/04/2018 per il 2017 e 29/04/2019 per il 2018. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale. Ha altresì approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- in ordine alle partecipazioni societarie, nel questionario sul rendiconto 2018 l'Organo di revisione afferma che *“Nel corso del 2018 l'Ente ha completato l'azione di recesso dalla società A.C.T.T. S.p.A. mediante liquidazione della propria quota a titolo oneroso avvenuta in data 11/10/2018”* e che *“il Consorzio Bim Piave consegue risultati negativi perché distribuisce gli avanzi ai Comuni che ne fanno parte, ma dalla documentazione esaminata non è stato possibile rilevare la riduzione dei compensi agli amministratori.”*

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione ha così deliberato:

- REND. 2016: deliberazione n. 283/2019/PRSE, che evidenziava criticità relative al ritardo nell'approvazione del rendiconto;
- REND. 2015: deliberazione n. 160/2018/PRNO, con la quale la Sezione richiamava l'Amministrazione ad una corretta reimputazione delle entrate e delle spese in sede del riaccertamento annuale dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. lgs. n. 118/2011, nonché ad operare una corretta contabilizzazione dei servizi conto terzi e delle partite di giro.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo *“questionario”*) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a*

garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di terza generazione si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che -nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost.- richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In considerazione di quanto finora osservato, la Sezione ritiene di richiamare le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) laddove è sottolineata l’opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema contabile armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un’effettiva stabilità economico-finanziaria di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Jesolo si rilevano i seguenti profili.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Maserada sul Piave, si rilevano i seguenti profili.

1. Fondo per indennità di fine mandato

L'Organo di revisione nei suoi pareri sul rendiconto 2017 (pagine 16-17) e sul rendiconto 2018 (pagina 16), dichiara che è stato accantonato il fondo per indennità di fine mandato. Tuttavia, stando agli importi dichiarati nei pareri citati, gli importi stessi sembrano mancare nel prospetto della composizione del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi, riportato peraltro nei pareri stessi, oltre che in BDAP. Evidenziando che tali affermazioni trovano spazio nei pareri laddove vengono illustrati gli accantonamenti a valere sul risultato di amministrazione, non si può escludere che tali fondi siano presenti, ma finanziati con risorse di competenza all'interno del bilancio di gestione e non con il risultato di amministrazione.

Giova quindi richiamare innanzitutto l'attenzione dell'Amministrazione e dell'Organo di revisione sulla necessità di produrre, con maggiore livello di analiticità, la documentazione richiesta da questa Sezione ai fini del controllo di cui trattasi, al fine di agevolare il controllo stesso e di prevenire i dubbi che potrebbero insorgere dalla lettura di documenti incongruenti.

L'eventuale assenza dei fondi citati, peraltro, oltre a contravvenire alle previsioni del legislatore circa i fondi da accantonare, vincolare e destinare a valere sul risultato di amministrazione, configurerebbe altresì una dilatazione della disponibilità dell'avanzo.

Questa Sezione, conscia dell'ampia capienza dell'avanzo libero determinatosi con l'approvazione di entrambi i rendiconti in esame, non ritiene le mancanze suddette foriere di preoccupazioni circa eventuali disavanzi di amministrazione in tal modo elusi, tuttavia non può esimersi dal richiamare l'Amministrazione ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni della norma contabile al riguardo e l'Organo di revisione a vigilare sui segnalati profili.

2. Entrate tributarie

Nelle note in calce al questionario sul rendiconto 2018, l'Organo di revisione precisa che l'Ente è stato invitato *“a seguire attentamente l'andamento delle Entrate, in particolare quelle riferite all'Imu e Tasi, per le quali è necessario monitorare costantemente i risultati relativi alla gestione ed al recupero degli importi evasi scaturenti dagli accertamenti, curando, in particolare, la tempestiva riscossione delle somme tramite l'iscrizione a ruolo per i riflessi connessi alla gestione finanziaria dell'Ente” e “a migliorare la qualità delle procedure e delle informazioni relative alla gestione dei tributi sia in termini di previsioni di entrata sia riguardo le tempistiche di emissione degli accertamenti e del recupero coattivo delle somme non versate.”*

Si evidenzia inoltre la permanenza al 31/12/2018 di un residuo di euro 88.640,76 relativo a fitti attivi e canoni patrimoniali per il quale non è stato effettuato un accantonamento a FCDE, come dichiarato nella tabella 2.2 *“Andamento della riscossione in conto residui*

nell'ultimo quinquennio” del questionario sul rendiconto 2018.

La Sezione, quindi, esorta l'Amministrazione ad un puntuale ed attento monitoraggio delle riscossioni delle entrate tributarie, sulla scorta di quanto già segnalato dall'Organo di revisione, raccomandando un congruo accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità, qualora si configurasse il rischio, ancorché parziale o ridotto, di non addivenire alla piena e completa riscossione dei crediti, rammentando l'importanza di tale attività e di tali strumenti per il mantenimento di solidi e stabili equilibri di bilancio.

3. Organismi partecipati: in ordine alle partecipazioni societarie, nel questionario sul rendiconto 2018 l'Organo di revisione afferma che *“Nel corso del 2018 l'Ente ha completato l'azione di recesso dalla società A.C.T.T. S.p.A. mediante liquidazione della propria quota a titolo oneroso avvenuta in data 11/10/2018”* e che *“il Consorzio Bim Piave consegue risultati negativi perché distribuisce gli avanzi ai Comuni che ne fanno parte, ma dalla documentazione esaminata non è stato possibile rilevare la riduzione dei compensi agli amministratori.”*

Quanto affermato dall'Organo di revisione sottolinea l'importanza di due aspetti fondamentali della *governance* degli organismi partecipati: la scrupolosa valutazione economico-finanziaria di ogni operazione e la necessità di una pronta comunicazione tra il Comune e i soggetti partecipati, aspetti che questa Sezione invita l'Amministrazione a perseguire con attenzione e capacità di visione nel medio-lungo periodo, raccomandando in tal senso una stretta collaborazione anche con l'Organo di revisione per le verifiche di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per gli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Maserada sul Piave (TV):

- raccomanda di attenersi alle prescrizioni normative vigenti sui fondi da accantonare nel risultato di amministrazione;
- invita l'Amministrazione e l'Organo di revisione ad una compilazione più rigorosa e congruente dei documenti richiesti da questa Sezione per esercitare il controllo finanziario;
- evidenzia la necessità di un puntuale ed attento monitoraggio delle riscossioni delle entrate tributarie, sul fondamento di quanto già segnalato dall'Organo di revisione, raccomandando un congruo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- raccomanda la scrupolosa valutazione economico-finanziaria di ogni operazione a valere sui soggetti partecipati e la necessità di una pronta comunicazione tra il Comune e gli stessi.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Maserada sul Piave (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Presidente

f.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini